

# ENTI LOCALI

[Help -](#)  
[Pannello di controllo -](#)

Sistema
LEGGI D'ITALIA

Cartelle Personali
Ricerche Effettuate
Opere:

Leggi d'Italia

---

Ricerca » [D.Lgs. 30-03-2001, n. 165](#)

Aggiungi alla cartella personale (Gestione Cartelle Personali)

---

← **Documento** →

**Risultati**

E ☰ 🔍 📄 🔄 📄 📄 🔍

📄 🖨 💾 📄

**D.Lgs. 30-3-2001 n. 165**

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

[\(commento di giurisprudenza\)](#)

**68.** *Aspettativa per mandato parlamentare.*

*(Art. 71, commi da 1 a 3 e 5 del D.Lgs. n. 29 del 1993)*

1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Essi possono optare per la conservazione, in luogo dell'indennità parlamentare e dell'analogo indennità corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.
2. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
3. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti; di questa le Camere ed i Consigli regionali danno comunicazione alle amministrazioni di appartenenza degli eletti per i conseguenti provvedimenti.
4. Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.

---

---

← **Documento** →

**Risultati**

E ☰ 🔍 📄 🔄 📄 📄 🔍

📄 🖨 💾 📄

---

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

[PRIVACY](#) | [LEGALE](#) | [CONTATTACI](#)